



DELIBERA N. 273/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
TURI (BA) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 10 luglio 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e definita l’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;



VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la nota del 3 giugno 2024 (prot. n. 0154019), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia ha trasmesso le conclusioni istruttorie e la deliberazione relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Turi (BA) a seguito della segnalazione, in data 28 maggio 2024, del signor Vito Antonio Tateo, in qualità di presentatore e delegato della lista *“Turi Volta Pagina De Tomaso Sindaco”*, relativa all’indizione di una conferenza stampa, in pari data, presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, riguardante la presentazione ufficiale della *“neonata collaborazione fra la 32esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi (da sabato 1 a domenica 2 giugno) e della Festa delle Ciliegie 2024 di Conversano (da venerdì 31 a domenica 2 giugno)”*, promossa dalle Amministrazioni comunali e dalle associazioni organizzatrici dei due eventi. La segnalazione è stata integrata, il 30 maggio, con la trasmissione al Comitato di foto riguardanti la conferenza stampa. In base all’integrazione trasmessa, nella sede della conferenza stampa *“campeggiavano le locandine promulgative della 32^ Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi”* con il logo del Comune, e alla conferenza stampa ha partecipato il Sindaco uscente, dottoressa Ippolita Resta, candidata della lista *“Resta, per Turi”*. In data 29 maggio, il Comitato ha chiesto al Comune di Turi e all’Assessorato regionale all’Agricoltura *“dettagliate controdeduzioni”* sui fatti segnalati, evidenziando altresì *“che sull’account istituzionale del Comune di Turi è pubblicata la locandina recante i loghi di Comune e Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia”*;

ESAMINATE le memorie difensive del Comune di Turi e dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, acquisite dal Comitato, rispettivamente, il 30 e il 31 maggio 2024. Il Sindaco di Turi con le memorie ha rilevato quanto segue:

- *“sulla locandina **“è riportato il logo istituzionale del Comune di Turi con la didascalia “Comune di Turi”**, senza riferimenti ad Autorità o persone;*
- *“secondo unanime giurisprudenza l’attività di comunicazione istituzionale non deve essere sospesa durante le consultazioni elettorali se riconducibile all’attività di informazione istituzionale e senza che contenga alcun messaggio politico”*;
- *il Sindaco chiede che l’esposto **“venga archiviato atteso che la pubblicazione sul sito comunale della locandina della Sagra della Ciliegia rientra nell’ordinaria e imprescindibile attività di comunicazione istituzionale del Comune di Turi, svolta in modo impersonale”**;*

Con le memorie difensive, l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia ha rilevato che lo svolgimento dell’evento segnalato *“non è assolutamente riconducibile alle attività di comunicazione e informazione istituzionale di questo Assessorato”* per le seguenti ragioni:

- *«l’Associazione culturale **“In Piazza”** del Comune di Turi ha semplicemente richiesto, per le vie brevi, l’utilizzo della sala ubicata al piano primo del Palazzo Agricoltura, per organizzare un incontro in relazione al progetto denominato **“La via della ciliegia ferrovia”**»;*



- *“L’Assessorato, tenuto conto della pertinenza del tema con le funzioni istituzionali del Dipartimento, ha concesso l’uso della citata sala, con la precisazione della imprescindibile osservanza delle prescrizioni e dei divieti di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28”. L’Assessore precisa, al riguardo, che “né il sottoscritto, né nessun altro esponente politico regionale o dipendente amministrativo, ha partecipato all’evento in questione, né, tanto meno, per lo svolgimento dello stesso, è mai stata fatta richiesta di concessione del patrocinio assessorile ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge regionale 30 aprile 1980 n. 34. Infatti, questo Assessorato non era neppure a conoscenza del programma del citato evento né, tanto meno, che ne avrebbero preso parte esponenti politici”;*
- *viene inoltre specificato che “né questo Assessorato, né da alcuna struttura amministrativa di questo Dipartimento hanno indetto alcuna conferenza stampa, in quanto, ai sensi del modello organizzativo regionale delle strutture di Giunta di cui alla D.G.R. n. 1974/2020 “Approvazione dell’atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0”, la convocazione delle conferenze stampa presso tutte le strutture dipartimentali rientra tra le funzioni proprie dell’Ufficio Stampa della Giunta regionale, incardinato presso il Gabinetto del Presidente, così come accade in relazione a tutti gli eventi istituzionali organizzati dallo stesso Assessorato”;*
- *si ritiene, pertanto, “che questa struttura non ha commesso alcuna violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, essendosi limitata a concedere l’uso di un luogo pubblico ad un’associazione culturale, per il soddisfacimento di interessi pubblici pertinenti alle funzioni istituzionali proprie della medesima struttura”;*

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti*

amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”;*

CONSIDERATO che, come consolidato nella prassi applicativa dell'Autorità, la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESO ATTO che il Comitato ha rilevato che *“sulla pagina Facebook del Comune di Turi insiste, a tutt'oggi, la locandina riportante l'evento e i loghi”;*

PRESO ATTO che il Comitato ha valutato i fatti segnalati considerando che l'ambito di applicazione del divieto recato dall'art. 9 *“inerisce alle attività di comunicazione poste in essere dalle Amministrazioni pubbliche in periodo di par condicio elettorale, incluse le attività di comunicazione riferite a singole iniziative/manifestazioni/eventi”*. Il Comitato ha altresì considerato che l'art. 9, *“a differenza delle altre fattispecie contemplate dalla legge 28/00, prescinde dall'identificazione dei possibili mezzi di diffusione della comunicazione istituzionale”*, e che *“sotto il profilo dell'impersonalità della comunicazione non è consentita l'apposizione del logo dell'Ente”;*

PRESO ATTO che il Comitato ha considerato che *“La Pubblica Amministrazione è tenuta a vigilare sull'uso delle sale e degli spazi per iniziative in cui sia prevista anche la partecipazione di candidati alle elezioni nonché a monitorare l'utilizzo del logo che costituisce una forma di comunicazione impersonale”;*

PRESO ATTO che il Comitato, sulla base dell'istruttoria condotta, ha accertato *“che appare sussistere la violazione da parte dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia per omessa vigilanza sull'utilizzo di mezzi, risorse, strutture della P.A. e del logo istituzionale dell'Assessorato”* e che *“appare sussistere la violazione da parte del Comune di Turi per l'utilizzo di account istituzionale su social media per la diffusione di messaggi di*



comunicazione istituzionale” ed ha pertanto deliberato di trasmettere all’Autorità la documentazione istruttoria per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza;

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che, come consolidato nella prassi applicativa dell’Autorità, l’organizzazione di eventi nei periodi di divieto previsto dall’art. 9 della legge n. 28/2000 è consentita quando non viene associata a forme di pubblicizzazione dell’evento poste in essere dalla pubblica Amministrazione, ovvero quando la comunicazione dell’evento è caratterizzata da indispensabilità e impersonalità;

RILEVATO che sulla pagina *Facebook* del Comune di Turi risulta pubblicata, dal 27 maggio 2024, una locandina sulla 32° sagra della ciliegia Ferrovia con apposti i loghi del Comune di Turi e dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, e che tale locandina non reca alcun riferimento alla conferenza stampa segnalata;

CONSIDERATO che il divieto per le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale può essere eccezionalmente derogato nei casi in cui l’attività di comunicazione sia caratterizzata contemporaneamente dai requisiti di impersonalità e indispensabilità e che, pertanto, l’attività di comunicazione dell’Ente è legittimata dalla presenza di entrambi i requisiti;

RITENUTO che la locandina sullo svolgimento della 32° sagra della ciliegia Ferrovia appare indispensabile all’assolvimento delle funzioni dell’Ente, in quanto l’evento cui si riferisce è riconducibili alle finalità istituzionali previste dall’art. 1, comma 5, della legge n. 150/2000, e la relativa attività di comunicazione è necessaria per conferire conoscenza e visibilità all’iniziativa;

RILEVATO che la locandina, indispensabile per informare la cittadinanza e i soggetti interessati all’evento, riporta i loghi del Comune di Turi e dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia che non sono associati a titolari di carica pubblica degli Enti medesimi, non reca messaggi enfatici e presenta le caratteristiche di una comunicazione meramente informativa, risultando, pertanto, rispettosa del requisito dell’impersonalità richiesto dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di non condividere la proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Turi (BA), all'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e al Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba